Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 agosto 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1955, n. 683.
Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento delle cartelle ed obbligazioni fondiarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è modificato come segue:

« Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000 e 2000 di esse ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 684.
Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 350 milioni con legge 15 maggio 1954, n. 229, viene ulteriormente elevato a lire 500 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 685.
Corresponsione del contributo dello Stato italiano, per l'importo complessivo di lire 4.500.000, quali quote di adesione inerenti alla sua partecipazione all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles, relative agli anni 1951, 1952 e 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) per corrispondere all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles le quote di adesione dell'Italia all'Istituto stesso relative agli anni 1951, 1952 e 1953.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui all'art. 1 verrà provveduto con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1953-54.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 686.
Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi è equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari, ad ogni effetto di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — VANONI — TAMBRONI — ANDREOTTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 687.
Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania per l'esercizio 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 100.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovrà sostenere durante il periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata.

Art. 2.

Alla spesa occorrente di lire 100.000.000 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con proprio decreto, la variazione occorrente per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 688.
Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' fissato al 31 dicembre 1956 il termine di costruzione stabilito al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato con le leggi 11 gennaio 1950, n. 22, 1° marzo 1952, n. 113, e 1° dicembre 1953, n. 900.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — TAMBRONI — MORO — GAVA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 689.

Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a lire 275.000.000.

Art. 2.

Tutte le forme di assistenza, ivi compresa l'assistenza materiale e sociale, che l'Opera nazionale invalidi di guerra concede ai propri associati, sono applicabili anche agli invalidi per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 175.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292, concernente modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, e per l'esercizio 1955-56 a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 690.

Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio 1955-59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo della assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio dal 1955 al 1959, in ragione di annue lire 70 milioni.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a partire dall'esercizio finanziario 1955-56 e fino al 1959-60.

All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1955-56, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti in corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 691.

Provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso il Commissariato per il turismo, che ne cura la gestione, un Fondo di rotazione destinato:

a) alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero;

b) alla concessione di mutui di durata non superiore a dieci anni per l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera *a*), nonchè per l'ammodernamento e il rinnovo dell'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti.

Art. 2.

Il Fondo previsto dal precedente articolo è alimentato:

a) dalla somma di lire 1000 milioni da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissariato per il turismo per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1959-60;

b) dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della presente legge, e delle leggi 29 luglio 1949, numero 481, e 28 giugno 1952, n. 677;

c) a decorrere dall'esercizio 1957-58 fino all'esercizio 1970-71, dagli stanziamenti di cui all'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, ridotti — a modifica di quanto stabilito dal secondo capoverso dell'art. 2, lettera *a*), della legge 29 luglio 1949, n. 481 — della somma occorrente per provvedere ai pagamenti previsti dall'art. 3, n. 1, del suindicato regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452;

d) dalle disponibilità che possono verificarsi sui fondi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 339, ed alle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677, nonchè dai recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base a detti provvedimenti legislativi e alla presente legge;

e) dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti nel Fondo;

f) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati nelle precedenti lettere.

Art. 3.

Le somme affluite al Fondo ai sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono anticipate agli Istituti di credito di cui al successivo art. 5, per la somministrazione dei mutui con l'osservanza delle norme da stabilirsi nelle convenzioni previste dallo stesso art. 5. I prelevamenti dal conto hanno luogo su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla competente Ragioneria centrale.

Art. 4.

Le modalità per la concessione dei mutui sono stabilite da un'apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale per il turismo, e da altri sei membri designati rispettivamente, dai Ministri per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per i lavori pubblici, dal Commissario anzidetto, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura e dall'Unione delle province italiane.

Possono essere chiamati a partecipare alle' riunioni della Commissione, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale di urbanistica, Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo (F.A.I.A.T.), Associazione nazionale degli ingegneri e architetti italiani.

La Commissione è presieduta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al nono di gruppo *A*.

Oltre all'attribuzione prevista nel primo comma, spetta alla Commissione di approvare la concessione dei singoli finanziamenti. Per i finanziamenti interessanti esercizi alberghieri con sede in Regioni a statuto autonomo, la Commissione sente il parere degli organi regionali competenti.

Art. 5.

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

a) dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;

b) da Istituti o Sezioni di credito a medio o a lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Commissariato per il turismo;

c) dalle Casse di risparmio.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito di cui al precedente comma, di concerto con il Commissariato per il turismo, le convenzioni occorrenti per l'applicazione della presente legge. Dette convenzioni sono soggette alla registrazione con il pagamento dell'imposta fissa.

Art. 6.

I mutui sono concessi per un importo non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 e di quelle relative alla parte muraria dell'ammodernamento, compresi gli impianti fissi, per un limite massimo di 250 milioni, e per un ammontare non eccedente il 25 per cento del costo dell'arredamento e delle attrezzature, per un limite massimo di 25 milioni.

Sulle somme mutuate è dovuto l'interesse del 3,25 per cento, che affluisce al Fondo, e lo 0,75 per cento a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente articolo, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.

Art. 7.

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari delle aziende di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, è subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado, a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente art. 5 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui previsti dalla lettera *b*) dell'art. 1, da concedersi ai gestori delle aziende non proprietari dell'immobile, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o su altri immobili di proprietà dei medesimi o di terzi, può essere sufficiente la prestazione di altre adeguate garanzie, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, società, e persone, polizze assicurative e simili. La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'Istituto concedente il prestito.

Art. 8.

Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli Istituiti di credito previsti nel precedente art. 5, anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni medesime stabilite dalle norme che regolano i mutui della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

Art. 9.

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'art. 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Commissario per il turismo può tuttavia autorizzare, con proprio decreto e sentita la Commissione prevista dal precedente art. 4 il mutamento della destinazione quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa: il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Art. 10.

I mutui di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici alberghieri, saranno concessi per opere da iniziarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — VANONI — GAVA — ANDREOTTI — MORO — ROMITA — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 692.

Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla presente legge, e sempre che l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia;

1) i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, nonchè i titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti ed anche se l'esonero medesimo non risulti ancora deciso.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nell'articolo 1, nn. 7 e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

2) i titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero, a carico di Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province e istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, nonchè i titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali;

3) i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti.

Oltre ai titolari di cui ai precedenti commi l'assistenza di malattia spetta altresì ai seguenti familiari dei titolari stessi, purchè conviventi ed a carico:

a) alla moglie, purchè non separata legalmente per sua colpa, ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro;

b) ai figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, ai figi adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati e ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 18 o anche di età superiore se inabili al lavoro;

c) ai fratelli e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;

d) ai genitori, purchè abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

Art. 2.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità i seguenti Enti:

1) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo, dalla Cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e dalle Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora fusi nell'Istituto suddetto;

2) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » per i pensionati che prima del pensionamento risultavano rispettivamente assistiti dagli enti predetti;

3) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Ente medesimo;

4) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso.

Art. 3.

L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:

1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;

2) ospedaliera;

3) farmaceutica.

L'assistenza di cui al comma precedente è esercitata da ciascun Istituto nei limiti e con l'osservanza delle modalità per esso in vigore. A tal fine, ai pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto e dalle Casse indicate al n. 1) dell'art. 2, si applicano le norme in vigore per i lavoratori dell'industria assicurati all'I.N.A.M.

Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco da compilarsi a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le assistenze ai fini della cura dell'invalidità e dei postumi da infortuni sul lavoro e da malattie professionali, nei casi previsti al n. 3) dell'art. 1, continuano ad essere erogate rispettivamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. per la parte già ad essi attribuita dalle leggi in vigore. I limiti delle reciproche competenze saranno fissati con apposite convenzioni o in mancanza con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

Gli Istituti e gli Enti di cui all'art. 2 sono autorizzati all'acquisto diretto dai produttori di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonchè dei galenici preconfezionati, per la distribuzione ai propri assistiti. Tale distribuzione deve essere eseguita per il tramite delle farmacie per tutti i medicinali non consumati direttamente nei propri ambulatori.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinerà con proprio decreto la percentuale spettante alle farmacie per il servizio di cui al comma precedente.

Qualora gli Istituti e gli Enti di cui sopra non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinerà annualmente con proprio decreto la misura di uno sconto minimo da praticare a favore degli Istituti e degli Enti predetti oltre a quelli praticati per la distribuzione e per la vendita al pubblico. Detto sconto non dovrà essere inferiore al 17 per cento e sarà a carico delle farmacie nella misura fissa del 5 per cento.

Per quanto riguarda la libertà di scelta dei medicinali da parte del medico, essa sarà esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi in vigore.

Art. 5.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 3 è determinato annualmente, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia e sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti ai quali è affidata, ai sensi dell'art. 2, l'assistenza medesima. Per quanto concerne i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1, il decreto del Presidente della Repubblica è emanato su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati.

Tale onere è posto a carico:

a) del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218 — che assume la denominazione di « Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati » — per i pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti della assicurazione generale obbligatoria;

b) delle gestioni delle altre forme di assicurazione dichiarate sostitutive dell'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè di imprese, fondi, casse, gestioni ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale e dalle altre forme previdenziali sostitutive, o anche l'esonero medesimo non sia ancora deciso, per i rispettivi pensionati;

c) delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province o istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, oppure dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali per i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1;

d) degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i titolari di rendite indicate al n. 3) dell'art. 1.

A fronteggiare i maggiori oneri di cui al primo comma del presente articolo derivanti alle Casse, ai fondi, alle gestioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del precedente comma e per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie necessarie, si provvede mediante incremento delle entrate, anche adeguando i contributi con le stesse modalità stabilite dalle disposizioni che disciplinano le singole forme assicurative. In particolare agli oneri derivanti alle Casse, fondi e gestioni in applicazione del punto *c*) del precedente comma si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.

Per quanto riguarda il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, si potrà parzialmente provvedere, previo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'art. 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ovvero devolvendo allo scopo gli eventuali avanzi di gestione.

Art. 6.

A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati è stabilito nella misura del 9,20 per cento della retribuzione, di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a carico dei lavoratori.

A decorrere dalla data stessa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'I.N.A.M., senza spese e mediante prelievo dai contributi afferenti alla gestione tubercolosi, una somma pari al gettito dello 0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto contributo, anche in considerazione delle spese che l'I.N.A.M. è chiamato a sostenere per la prevenzione contro la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori affetti da tubercolosi nelle forme non assistite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sempre a decorrere dalla stessa data, le aliquote dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalla tabella *B* allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, modificata dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, e dalla tabella *B* allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle disposizioni in vigore.

L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma è ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori.

In relazione alla misura ed alla ripartizione delle aliquote contributive previste nei precedenti commi, sarà provveduto all'adeguamento per il settore agricolo delle misure dei contributi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede di determinazione annuale delle misure dei contributi agricoli unificati, stabiliti in base alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Nulla è innovato per quanto riguarda la determinazione annuale dei contributi dovuti al Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Art. 7.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'applicazione dell'art. 1, nn. 7 e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, nonchè per il coordinamento delle norme di cui all'articolo predetto con la presente legge.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà con proprio decreto a designare l'Istituto o l'Ente tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia, prevista dalla presente legge, per quelle categorie di pensionati per i quali non sia possibile stabilire l'Ente o l'Istituto presso il quale erano o avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.

Art. 8.

In rappresentanza delle categorie assistite sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie due pensionati; del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali un pensionato e del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico un pensionato, rispettivamente designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto:

a) per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;

b) per quanto riguarda le prestazioni, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale è entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 693.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con legge 1° giugno 1939, n. 872, con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383; 13 febbraio 1954, n. 750; 14 settembre 1954, n. 1161; 16 febbraio 1955, n. 136, e 27 gennaio 1955, n. 219;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 72 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di perfezionamento in filosofia

Art. 73. — E' istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia la scuola di perfezionamento in filosofia allo scopo di guidare i laureati in filosofia nella ricerca scientifica, nell'ambito delle seguenti discipline filosofiche: filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, storia della filosofia antica, storia della filosofia medioevale, pedagogia.

La durata del corso degli studi è di due anni.

Art. 74. — La scuola è retta da un direttore, designato dal Consiglio di facoltà nella persona del professore di ruolo più anziano fra quelli delle materie che rientrano nell'ambito della scuola, in base a quanto previsto dall'articolo precedente.

Art. 75. — Possono iscriversi alla scuola coloro che siano in possesso del diploma di laurea in filosofia, rilasciato dalle Università italiane.

Art. 76. — I candidati dovranno dichiarare all'atto della iscrizione in quale, fra le discipline filosofiche sopra elencate, intendono conseguire il perfezionamento.

Art. 77. — Al termine di ciascuno dei due anni di corso, gli iscritti dovranno sostenere:

a) un esame nell'ambito della disciplina scelta per il perfezionamento:

b) un esame di lettura e traduzione su almeno due testi filosofici in una delle seguenti lingue: greco, latino, francese, inglese, tedesco.

L'esame di lettura e traduzione al termine del secondo anno di corso dovrà vertere su testi filosofici in lingua diversa da quella dei testi scelti per il primo anno.

Art. 78. — Per conseguire il diploma di perfezionamento in filosofia gli iscritti dovranno, oltre che aver superato gli esami di cui all'articolo precedente: a) sostenere un esame di cultura generale nell'ambito della disciplina filosofica in cui il candidato ha dichiarato di volersi perfezionare; b) presentare un lavoro scritto intorno ad un tema che sia approvato dal direttore della scuola e dall'insegnante della disciplina filosofica cui il tema si riferisce; c) sostenere la discussione orale intorno a detta dissertazione.

Art. 79. — La Commissione degli esami di profitto è composta dal direttore della scuola, dal professore della disciplina nella quale il candidato intende conseguire il perfezionamento, e da altro professore di una delle discipline che rientrano nell'ambito della scuola.

La Commissione dell'esame di diploma è composta di sette membri, presieduta dal preside della Facoltà di lettere e filosofia, e formata dal direttore della scuola, e dai docenti di materie filosofiche della Facoltà.

Art. 80. — Gli iscritti alla scuola di perfezionamento in filosofia debbono versare le tasse, soprattasse e gli eventuali contributi stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e scuola.

La tassa di diploma, da devolversi all'Erario, è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1955

GRONCHI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 68. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. **694**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989, 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570; 25 agosto 1953, n. 834; 26 ottobre 1954, n. 1232 e 12 febbraio 1955, n. 34;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: « Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1955

GRONCHI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 69. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. **695**.

Sospensione dell'applicazione del dazio di importazione per alcuni macchinari ed attrezzature destinati alla coltivazione delle ligniti nazionali o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422 e 5 luglio 1955, n. 548, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di sospendere i dazi sui macchinari e sulle attrezzature destinati alla coltivazione delle ligniti nazionali o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa l'applicazione del dazio di importazione per i sottoindicati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti, che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la coltivazione delle ligniti nazionali o per la produzione, con tali ligniti, di energia elettrica nell'ambito del bacino minerario:

ex 898 tubi di acciaio legato per pressioni non inferiori alle 40 ata e temperature non inferiori ai 150° C;

ex 901 raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc., per i tubi di acciaio sopra descritti;

ex 1042 caldaie a vapore multitubolari ad alta pressione, capaci di produrre almeno 220 Tn. di vapore all'ora, a non meno di 80 ata e 450° C, e loro parti (corpi cilindrici, ecc.);

ex 1043 apparecchi ausiliari ed accessori delle caldaie sopra descritte (apparecchi di pulitura, recupero gas, epurazione e trattamento acqua caldaia, d'saereamento acque alimentazione e simili, surriscaldatori, riscaldatori di acqua e di aria, economizzatori, condensatori, accumulatori di vapore, apparecchi e scambiatori di calore per riscaldare ed evaporare acqua destinata alla alimentazione delle caldaie e simili);

ex 1046 turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore a 80 mila HP, per vapore a pressione non inferiore ad 80 ata e temperatura di almeno 450° C alla ammissione;

ex 1059 elettropompe per alimentazione caldaie con non meno di 220 Tn. di acqua all'ora a più di 150° C 80 ata;

ex 1062 parti staccate delle turbine sopra descritte (pale, palette, rotori, regolatori di pressione, guarnizioni per tubazioni di vapore o acqua);

ex 1063 ventilatori centrifughi per tiraggio forzato e indotto per le caldaie sopra descritte;

ex 1068 bruciatori misti a combustibili liquidi ed a lignite polverizzata, per le caldaie sopra descritte;

ex 1142 trasportatori meccanici a nastro di gomma, scomponibili;

ex 1147-*d* macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno (escavatori meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 1000 kW per quelli destinati all'escavazione della terra, e di non meno di 300 kW per quelli destinati all'escavazione della lignite, anche muniti di spanditori per terra, meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 300 kW., di tramoggie semoventi su binario, di trasportatori per terra, meccanici a nastro, su carri semoventi, girevoli, azionati da motori elettrici della potenza non inferiore a 50 kW.);

ex 1148 macchine speciali per frantumazione e polverizzazione di lignite contenente elevata umidità (50 %) ed alta percentuale (8 %) di corpi estranei;

ex 1171 alternatori elettrici trifasi, muniti di rotori senza polisalienti, di potenza di targa superiore a 65.000 kW., da accoppiare a turbine a vapore;

ex 1178 apparecchi automatici di regolazione (di intensità, di tensione, termostatici e simili) per gli alternatori sopra descritti;

ex 1197, ex 1283 precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi; apparecchiature e complessi per la regolazione, la protezione, il controllo ed il comando del funzionamento termico e meccanico di caldaie e di turbo-alternatori di potenza non inferiore a 65.000 kW.;

ex 1210 locomotive ferroviarie, a scartamento in uso per le Ferrovie dello Stato, azionate da gruppi Diesel elettrici;

ex 1218-*a*-2 trattori a cingoli, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 7000 cmc.;

ex 1284 apparecchi elettrici di misura e di registrazione e loro parti, da montare sulle apparecchiature e sui complessi per la regolazione, ecc., sopra descritti.

La sospensione daziaria è limitata ai macchinari ed alle attrezzature, la cui importazione verrà effettuata non oltre il 14 luglio 1957, previo accertamento, da parte del Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio, della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — GAVA — VANONI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 81. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 696.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marradi » di Livorno.

N. 696. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marradi » di Livorno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 42. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 697.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. A. Bossi », di Busto Arsizio (Varese).

N. 697 Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. A Bossi » di Busto Arsizio (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 41. — E. GRECO

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1955.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori addetti alla stagionatura, alla selezione ed alla lavorazione del tabacco delle provincie di Brindisi, Chieti, Lecce, Pescara, Salerno e Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni appartenenti a particolari categorie professionali;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, per la durata di giorni novanta, del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, cap. III, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori dei Comuni indicati nella allegata tabella, che siano stati addetti almeno in due delle tre campagne 1952-53, 1953-54 e 1954-55 alla stagionatura, alla selezione ed alla lavorazione del tabacco, compresa la confezione, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ad eccezione dei lavoratori iscritti negli elenchi stessi nella categoria degli eccezionali con la qualifica, ai fini della concessione degli assegni familiari, di capo famiglia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA

Provincia di BRINDISI:

Comuni di Carovigno, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Vito dei Normanni.

Provincia di CHIETI:

Comuni di Chieti, Lanciano, Santa Maria Imbaro, Treglio, Castelfrentano, Fossacesia, Vasto, Francavilla.

Provincia di LECCE:

Comuni di Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica, Carmiano, Carpignano Salentino, Cesarano, Castri, Castrignano del Capo, Castrignano de' Greci, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano,

Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino, Monteroni, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, Sanarica, San Cesario, San Donato, Sannicola, San Pietro in Lama, Santa Cesaria Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surbo, Taurisano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.

Provincia di PESCARA:

Comuni di Cepagatti, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Rosciano.

Provincia di SALERNO:

Comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Baronissi, Battipaglia, Campagna, Capaccio, Cava dei Tirreni, Eboli, Fisciano, Mercato San Severino, Montecorvino, Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, Roccadaspide, Salerno, San Cipriano Picentino, Vietri sul Mare.

Provincia di TARANTO:

Comuni di Manduria, Massafra.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(4371)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.

Proroga, per l'annata venatoria 1955-56, del divieto dell'uso dei richiami che comunque funzionino elettricamente.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1954, col quale, su proposta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e della Federazione italiana della caccia, è stato vietato, per l'annata venatoria 1954-55, l'uso dei richiami che comunque funzionino elettricamente;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1954, che, modificando il precedente decreto, ha consentito l'uso dei richiami stessi nel periodo di tempo che va dalla seconda domenica di settembre alla seconda domenica di ottobre dell'annata venatoria 1954-55;

Ritenuta l'opportunità di prorogare le disposizioni di cui ai succitati decreti;

Decreta:

Il divieto dell'uso dei richiami che comunque funzionino elettricamente e la successiva deroga disposti con i decreti citati nelle premesse vengono prorogati per tutta la durata dell'annata venatoria 1955-56.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: COLOMBO

(4349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1955

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,94
1 dollaro canadese	»	633,15
1 franco svizzero	»	145,77

Cambio per le contrattazioni in lire sterline

1 lira sterlina	Lit.	1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per	franco belga
Danimarca	»	90,473	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,78546	»	franco francese
Germania	»	148,788	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	»	corona norvegese
Olanda	»	146,45	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	»	franco svizzero

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona demaniale, sita sulla spiaggia di Senigallia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 luglio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 3.435,25, sita sulla spiaggia di Senigallia, riportata in catasto alla sezione *B*, foglio VII, n. 55, del comune di Senigallia.

(4326)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona demaniale, sita sulla spiaggia di Pozzallo (Ragusa), località Raganzino.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 luglio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 515, sita sulla spiaggia di Pozzallo (Ragusa), località Raganzino, riportata in catasto al foglio n. 13, particella n. 2342 del comune di Pozzallo.

(4327)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita sulla spiaggia di Fondachello (Mascali).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 luglio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 160, sita sulla spiaggia di Fondachello, riportata in catasto al foglio n. 37, particella n. 28 (d), del comune di Mascali.

(4328)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 27 dicembre 1954, n. 28997, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Giardina dott. Gino, vice prefetto.

Componenti:

Fiori dott. Giuseppe, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Gremigni dott. Silvio, veterinario condotto.

Segretario:

Lenzetti dott. Enzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4292)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di cinquantotto posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova (gruppo C).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227, con la quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di pubblica sicurezza di gruppo *C* e subalterno;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1954, n. 1495;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di cinquantotto posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova. Un terzo dei posti medesimi è riservato al personale subalterno di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, proveniente dai soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana, che sia in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni di guerra 1940-45;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che siano incorsi in una delle cause di esclusione stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 45, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

g) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dellUfficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

h) per il personale che, alla data del 18 giugno 1953, trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 409;

i) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

l) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra a norma delle disposizioni in vigore;

m) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è infine elevato:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *n*) si cumula con quella di cui alla lettera *o*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*), purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

L'elevazione di cui alle lettere da *g*) a *m*) assorbe ogni altra elevazione del limite massimo di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 45.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito Marina e Aeronautica che abbiano cessato dal servizio in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947 n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni trenta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento e alla Questura di Aosta.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B* dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso;

3) essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; ed eventualmente le prove facoltative che il candidato intenda sostenere, a norma dell'art. 10 del presente decreto (stenografia e lingua straniera: francese, inglese o tedesco).

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Non è richiesta la legalizzazione della firma del segretario comunale.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487, del giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o lo estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi del territorio di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se residenti all'estero;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera o) che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengono alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati

a) diploma originale di cui all'art. 2 lettera A), o copia autentica notarile in carta da bollo da L. 200 legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare in carta da bollo da L 100, il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'interno o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal preside o dal direttore dello Istituto presso il quale il titolo fu conseguito;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza di cui al precedente art. 4;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e, nel secondo caso, dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

d) certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto. I concorrenti che si trovano alle armi possono produrre, in luogo del documento di cui alla lettera g) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del Comando del Corpo al quale appartengono.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a), f) e g) del presente articolo.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere c), d) ed f) del presente articolo, sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto, attestante la buona condotta e la idoneità fisica. Tale disposizione non è applicabile alle guardie in servizio temporaneo di polizia (aggiunte).

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f), del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 5, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere n) ed o) del precedente art. 2.

Art. 8.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4, saranno considerati privi di efficacia, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 5 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno, salvo quanto previsto per il titolo di studio dalla lettera a) dell'art. 5.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad alunno d'ordine di pubblica sicurezza.

L'espulsione del candidato, dopo la dettatura del tema durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Con decreto del Ministro può essere negata l'ammissione al concorso a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) nozioni generali di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 e di geografia fisica e politica d'Europa;

3) prova pratica di dattilografia.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) nozioni circa l'ordinamento degli archivi amministrativi;

3) nozioni generali di diritto penale; testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento.

La prova scritta di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo da fissarsi di volta in volta dalla Commissione, di uno scritto a caratteri di stampa, che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) lingua straniera (francese, inglese, tedesco).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 28 quarantesimi nelle prove scritte e non meno di 24 quarantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 24 quarantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente la prova di stenografia o quella di una lingua straniera, e sempre che abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale, può essere attribuito un maggior punteggio fino ad 8 quarantesimi e, per entrambe le prove, fino a 12 quarantesimi.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti attribuiti per le prove facoltative.

Il candidato che intenda sostenere la prova facoltativa di lingua straniera e di stenografia dovrà farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione.

Per il giudizio sulle prove facoltative alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto, per ciascuna prova, con voto consultivo.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per causa di servizio, nonchè a favore degli ex combattenti e categorie assimilate.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine di pubblica sicurezza in prova.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni: in difetto, saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado tredicesimo, oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle disposizioni in vigore.

Il direttore capo della Divisione del personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1955
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 260

(4346)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Casal Monferrato (Alessandria).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Casal Monferrato (Alessandria);

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Casal Monferrato (Alessandria), nell'ordine appresso indicato:

1.	Conti dott. Giuseppe	punti	84,41	su 132
2.	Norcia dott. Federico	»	84,18	»
3.	Roccella dott. Davide	»	79,12	»
4.	De Lisi dott. Leonardo	»	76,52	»
5.	Ferraro dott. Domenico	»	76,31	»
6.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	75,08	»
7.	Di Simine dott. Eugenio	»	74,73	»
8.	Ferrari dott. Gino	»	74,51	»
9.	Menduni dott. Attilio	»	72,86	»
10.	Rianò dott. Enrico	»	70,77	»
11.	Russo Lucarelli Archita	»	69,02	»
12.	Costanzo dott. Giuseppe	»	68,45	»
13.	Reffo Giovanni	»	68 —	»
14.	Basile Francesco	»	67,97	»
15.	Piva dott. Erminio	»	67,74	»
16.	Bonadio Giuseppe	»	67,48	»
17.	Condemi Bruno	»	66,50	»
18.	Di Santo dott. Angelo, ex combattente, reduce prigionia	»	65 —	»
19.	Vasta dott. Rosario, ex combattente	»	65 —	»
20.	Damiani Rocco	»	65 —	»
21.	Panunzio Primiano	»	64,35	»
22.	Cavallero dott. Camillo	»	64,19	»
23.	Manzini dott. Dario	»	60,81	»
24.	Orsini Orsino	»	59,58	»
25.	Ellena dott. Giovanni	»	58,14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(4262)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.